



REGIONE TOSCANA

Ordinanza commissariale N° 92 del 10/11/2023

Oggetto:

Misure urgenti in materia di autorizzazione studi medici e strutture sanitarie nell'ambito dei territori colpiti dall'emergenza come indicati dall'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1037 del 5 novembre 2023

Gestione Commissariale: Eventi calamitosi, dal 2 novembre 2023, nelle province di Firenze, Pisa, Pistoia, Livorno e Prato

Direzione Proponente: DIREZIONE SANITA', WELFARE E COESIONE SOCIALE

Struttura Proponente: SETTORE ASSISTENZA OSPEDALIERA, QUALITA' E RETI CLINICHE

Dirigente Responsabile: Michela MAIELLI

Pubblicità / Pubblicazione: Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

ALLEGATI N°0

ATTI COLLEGATI N°0

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 42 Dlgs 33/2013

IL COMMISSARIO DELEGATO

VISTO il Decreto legislativo n.1/2018 “Codice della Protezione civile” e ss.mm.ii.;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2023 con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 2 novembre 2023 nel territorio delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato;

VISTA l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n. 1037 del 5 novembre 2023 recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 2 novembre 2023 nel territorio delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato”;

VISTO l’articolo 1 della suddetta OCDPC n. 1037/2023 che dispone: al comma 1 la nomina del Presidente della Regione Toscana a Commissario delegato per fronteggiare l’emergenza derivante dagli eventi calamitosi sopra richiamati;

RICHIAMATA l’ ordinanza commissariale n. 91/2023 con cui è stata costituita la struttura organizzativa di avvalimento del sottoscritto Commissario;

VISTO l’ articolo 3 della suddetta OCDPC n. 1037 del 2023 che, all’ultimo periodo del comma 1, prevede la possibilità per il Commissario di provvedere, per le attività strettamente connesse all’attuazione della OCDPC n. 1037/2023 su richiamata, in deroga a leggi e disposizioni regionali e provinciali, anche di natura organizzativa;

VISTI gli artt. 4, 5, 19 e 48 della legge regionale n. 51 del 5 agosto 2009 “Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento”;

VALUTATO che nei territori colpiti dall’evento eccezionale di cui trattasi non è possibile garantire l’attività di assistenza medica in diversi studi o ambulatori autorizzati ai sensi della suddetta norma regionale;

RAVVISATA pertanto, considerata l’estrema necessità di garantire la continuità delle cure in coerenza con quanto disposto dalle norme regionali in materia di autorizzazione e accreditamento, di avvalersi della deroga di cui al citato art. 3, comma 1 della OCDPC 1037/2023 ;

RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità anche di tutela della sanità pubblica;

ORDINA

1. in deroga a quanto disposto agli articoli 4, 5, 19 e 48 della l.r. 51/2009:

a) di trasferire gli studi medici o ambulatori di struttura sanitaria, siti nei Comuni delle Province di Firenze, Prato e Pistoia interessati dall’evento meteorologico del 2 novembre 2023, in presenza di comprovata impossibilità all’utilizzo degli stessi in quanto interessati dall’evento calamitoso in questione, in altri studi medici avviati a seguito di SCIA e/o studi medici e strutture sanitarie autorizzati;

b) di procedere, per il trasferimento di cui alla lettera a), tramite comunicazione al comune di pertinenza con modalità telematica in uso, in altri studi medici avviati a seguito di SCIA e/o studi medici e strutture sanitarie autorizzate purché siano rispettate le caratteristiche di seguito indicate:

- studio medico avviato a seguito di SCIA trasferibile temporaneamente presso altro studio medico in esercizio avviato a seguito di SCIA;
- ambulatorio autorizzato trasferibile temporaneamente presso altro ambulatorio di struttura sanitaria autorizzata per la disciplina in interesse. Analogamente, la ripresa dell'attività presso la sede originaria dovrà essere comunicata al Comune di pertinenza, tramite la medesima modalità telematica;

2. che, per quanto indicato nel precedente punto 1, la presente ordinanza ha validità per una durata di sei mesi dalla data di adozione della medesima;

3. di comunicare la presente ordinanza a tutti i soggetti e/o strutture interessate;

4. di comunicare la presente ordinanza al Dipartimento della Protezione Civile e di pubblicarla, ai sensi dell'art. 42 D.lgs. 14/03/2013 n. 33, nel sito www.regione.toscana.it/regione/amministrazionetrasparente alla voce Interventi straordinari e di emergenza.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Burt ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della legge regionale 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 23/2007.

Il Commissario delegato
Eugenio Giani

Il Dirigente Responsabile
Michela Maielli

Il Direttore
Federico Gelli